

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno



***REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS.
N.50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.76 DEL d.Lgs.
n.56/2017.***



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio Tecnico

Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS.
N.50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.76 DEL d.Lgs.
n.56/2017.**

**Adottato ai sensi degli artt. 7 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.,
con D.G.C. n. 178 del 29.12.2018**

**Publicato all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.
n.18.08.200, n.267 e s.m.i. dal __.__.2019, al __.03.2019**

INDICE

Inquadramento normativo

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Destinazione del fondo
- Art. 4 - Destinatari del "fondo per funzioni tecniche"
- Art. 5 - Quota del 20% del fondo
- Art. 6 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 7 - Provvedimento individuante il gruppo di lavoro
- Art. 8 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 9 - Modulazione del fondo
- Art.10- Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art.11- Suddivisione in lotti

CAPO II

Fondo per lavori

- Art.12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art.13 - Graduazione del fondo incentivante
- Art.14 - Disciplina delle varianti
- Art.15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art.16 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art.17 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art.18 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art.19 - Graduazione del fondo incentivante
- Art.20 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art.21 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art.22- Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art.23- Ricorso a dipendenti di altre amministrazioni
- Art.24- Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art.25- Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione - ambito lavori
- Art.26- Principi in materia di valutazione
- Art.27- Coincidenza di funzioni
- Art.28- Funzioni articolate e singole
- Art.29- Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art.30- Conclusione di singole operazioni
- Art.31- Liquidazione dell'incentivo
- Art.32- Liquidazione - limiti

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art.33- Modifiche e adeguamenti al regolamento
- Art.34- Campo di applicazione e disciplina transitoria
- Art.35- Entrata in vigore

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- art.1, comma 1 lett.rr) della legge 28 gennaio 2016, n.11;
- art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ;
- Sezione Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 18 del 2 maggio 2016;
- Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 353 del 6 settembre 2016;
- Corte conti, sez. contr. Lombardia, parere n. 333 del 15 novembre 2016;
- Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 7 del 30 marzo 2017;
- Sezione delle Autonomie, della Corte dei Conti, deliberazione n. 24 del 26 settembre 2017;
- Corte conti, sez. contr. Lombardia, parere n.305 del 24 ottobre 2017;
- art.76 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56;
- art.1 comma 526 legge 27 dicembre 2017;
- Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 6 del 10 aprile 2018.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato "codice") e si applica per lo svolgimento delle funzioni tecniche, svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale (di seguito denominato "Ente") o di altre Amministrazioni, connesse alla realizzazione di lavori e/o acquisto di beni e servizi.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **"regolamento"**: il presente, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del d.lgs. n.50/2016 come modificato dall'art.76 del d.lgs. n.56/2017;
- b) **"codice"**: il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
- c) **"lavori"**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, di cui all'art.3 comma 1 lett.nn) del codice;
- d) **"opera"**: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o ecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica, di cui all'art.3 comma 1 lett.pp) del codice;
- e) **"progetto"**: contenente, nei diversi livelli di approfondimento tecnico, la documentazione in forma completa e dettagliata, in tutte le sue parti, come previsto dall'art.23 del codice;
- f) **"amministrazione diretta"**: le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, di cui all'art.3 comma 1 lett.gggg) del codice;
- g) **"programma biennale degli acquisti di beni e servizi"**: il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.ggggg-quinquies) e 21 del codice, nonché degli articoli 6 e seguenti del D.M.I.T. 16.01.2018, n.14;
- h) **"programma triennale dei lavori pubblici"**: il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.ggggg-sexies) e 21 del codice, nonché degli articoli 3 e seguenti del D.M.I.T.16.01.2018, n.14;
- i) **"elenco annuale dei lavori"**: l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.ggggg-septies) e 21 del codice, nonché degli articoli 3 e seguenti del D.M.I.T.16.01.2018, n.14;
- j) **"elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi"**: l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.ggggg-octies) e 21 del codice, nonché degli articoli 6 e seguenti del D.M.I.T.16.01.2018, n.14;
- k) **"responsabile unico del procedimento" (R.U.P.)**: il soggetto, nominato con atto formale dal responsabile del servizio interessato, tra i dipendenti di ruolo addetti al servizio medesimo, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, che assume i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione negli appalti e nelle concessioni di cui all'art.31 del codice nonché altri compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, nonché dalle "linee guida" ANAC di cui all'art.31 comma 5 del codice;
- l) **"referente incaricato della programmazione della spesa per lavori"**: il soggetto, individuato nei modi di cui all'art.3, comma 14 del D.M.I.T. 16.01.2018, n.14, incaricato della redazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori con i compiti di cui all'art.21 del codice,

nonché dello stesso D.M.I.T. n.14/2018;

- m)-“**referente incaricato della programmazione della spesa per forniture e servizi**”: il soggetto, individuato nei modi di cui all’art.6, comma 13 del D.M.I.T. 16.01.2018, n.14, incaricato della redazione del programma biennale ed elenco annuale degli acquisti di forniture e servizi con i compiti di cui all’art.21 del codice, nonché dello stesso D.M.I.T. n.14/2018;
- n)-“**soggetti che effettuano la verifica preventiva della progettazione**”: i soggetti di cui all’art. 26 comma 6 del codice, con i compiti di cui all’art.26 del “codice” e quelli indicati nelle “*linee guida*” dall’ANAC;
- o)- “**incaricati della predisposizione degli atti di affidamento e di controllo delle procedure relative**”: soggetti deputati ai procedimenti di cui agli articoli 32 e 33 del codice;
- p)- “**incaricati della direzione dei lavori**”: il/i soggetti di cui all’art.101 commi 2 e seguenti del codice con i compiti altresì disposti dagli articoli 4 e segg. del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;
- q)-“**incaricati della direzione dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi**”: i soggetti di cui all’art.101 comma 6-bis del codice , con i compiti altresì disposti dagli articoli 4 e segg. del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;
- r)-“**incaricati del collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione**”: i soggetti di cui all’art.102 comma 6 del codice, con i compiti da definirsi con D.M.I.T. di cui al successivo comma 8 dell’art.102 del codice;
- s)-“**incaricati del collaudo statico**”: i soggetti di cui al comma 6, penultimo periodo, dell’art.102 del codice e fino all’entrata in vigore del D.M.I.T. di cui al comma 8 dell’art.102 del codice, anche i soggetti di cui all’art.216 comma 8 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in forza dell’art.216 comma 16 del codice;
- t)-“**incaricati della verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture**”: i soggetti di cui all’art.102 comma 2, terzo periodo del codice, con i compiti da definirsi dal D.M.I.T. di cui al successivo comma 8 dell’art.102 del codice, nonché dalle “*linee guida*” dell’ANAC;
- u)-“**gruppo di lavoro**”: struttura tecnico-amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati;
- v)-“**fondo**”: il fondo per le funzioni tecniche di cui all’art.113 comma 3 del codice;
- w)-“**funzioni tecniche**”: compiti svolti dal personale dell’Ente, esclusivamente, per le attività indicate dall’art.113 comma 2 del codice.

2.Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le definizioni di cui all’art.3 del codice.

Art. 3

Destinazione del fondo

1.All’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, è prevista una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara.

2.Detto importo confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall’ Ente. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3.L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell’ opera come definito, fino all’entrata in vigore del D.M.I.T. del comma 3 dell’art.23 del codice, dall’art. 16 del DPR n. 207/2010, in forza dell’art.216 comma 4 del codice.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 4

Destinatari del “fondo per funzioni tecniche”

1. La quota dell’80% di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del codice.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- a)- responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
- b)- referenti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture, di cui all’art.21 del codice;
- c)- che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 del codice;

- d)- incaricati della predisposizione degli atti di affidamento e di controllo delle procedure relative;
- e)- incaricati della direzione dei lavori;
- f)- incaricati della direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
- g)- incaricati del collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
- h)- incaricati del collaudo statico;
- i)- soggetti incaricati della verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture;

Art. 5

Quota del 20% del fondo

1. La quota del 20% di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura è destinata all'acquisto da parte dell' Ente di:

- a)-beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b)-implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c)-attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - d)-svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Non si provvede all'inserimento del fondo di cui al comma 1 nel caso di lavori o acquisizioni finanziate con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. La quota del 20% del fondo di cui al comma 1 è ripartito, in sede di bilancio, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnato, come budget di spesa, ai diversi servizi dell' Ente sulla base delle rispettive competenze.

Art. 6

Costituzione gruppo di lavoro

1. Il responsabile del servizio della struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, adotta apposita determina con la quale costituisce il gruppo di lavoro e identifica il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni degli eventuali collaboratori.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire esclusivamente nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione e delle attività.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al comma 1.
4. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, possono essere indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
5. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art.28, comma 1 del codice.
6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui al comma 1 assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Gli eventuali collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa, come prevista dagli articoli 15 e 21 viene erogata al responsabile dell'attività.

9. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dall'art.25.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile del servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

11. In caso di assenza del provvedimento di cui al comma 1, si dispone che il gruppo di lavoro si intende costituito esclusivamente dal responsabile di servizio dell'area interessata.

Art. 7

Provvedimento individuante il gruppo di lavoro

1. Il provvedimento di cui al comma 1 dell'art.6, di norma deve indicare:

- a)-il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b)-l'importo presunto posto a base di affidamento, con il relativo quadro economico contenente l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi degli articoli:13, (per i lavori) e 19 (per fornitura di beni e servizi) del regolamento;
- c)-i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- d)-le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro;
- e)-il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere.

Art. 8

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

Art. 9

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. Gli importi, da riconoscere per le attività indicate dal regolamento, sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.

3. L'importo del fondo non è soggetto, fermo restando quanto disposto dall'art.14, ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

4. Le quote parti dell'incentivo di cui agli articoli 15 e 21, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate ad operatori economici esterni, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 10

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a)-gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b)-i lavori in amministrazione diretta;
- c)-i lavori di importo inferiore a € 20.000,00;
- d)-gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00;
- e)-i contratti esclusi dall'applicazione del codice a termini dell'art.17.

Art. 11

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "*funzionale*" (art. 3, lett. gg del codice), ovvero "*prestazionale*" (art. 3, lett. ggggg del codice).

CAPO II Fondo per lavori

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. E' presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo, la redazione di progetti lavoro, di importo pari o superiore a € 20.000,00, per i quali è richiesta la progettazione nei modi e termini di cui all'art.23 del codice.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, per i lavori d'importo pari o superiore a 100.000 euro è richiesto inoltre ai sensi dell'art.21 comma 3 e segg. del codice, l'inserimento del progetto nei documenti di programmazione dell'Ente.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del codice.

Art. 13

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo lavori, per la percentuale massima, stabilita dal codice, viene fatto riferimento all'importo dei lavori a base di gara, nelle seguenti misure:

Importo "lavori" a base di gara	Percentuale %
Fino a € 2.000.000,00	2,00%
da € 2.000.000,00 e fino a € 5.548.000,00	1,80%
da € 5.548.000,00 e fino a € 20.000.000,00	1,50%
➤ € 20.000.000,00	1,00%

Art. 14

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del codice.

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Fase	Prestazioni/incarichi	Percentuali %		
a)	Funzione di Responsabile del procedimento (RUP)	RUP	40%	70%
		Collaboratori		30%
b)	Programmazione della spesa	Referente unico	2%	70%
		Collaboratori		30%
c)	Verifica preventiva e validazione progetto	Responsabile	3%	70%
		Collaboratori		30%
d)	Attivazione, predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	Responsabile	5%	70%
		Collaboratori		30%
e)	Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	35%	70%
		Collaboratori (direttori operativi, ispettori di cantiere)		30%
f)	Coord.sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore	5%	70%
		Collaboratori		30%

g)	Collaudo tecnico-amministrativo e/o certificazione regolare esecuzione	Collaudatore e/o direttore dei lavori	5%	70%
		Collaboratori		30%
h)	Collaudo statico	Collaudatore	5%	70%
		Collaboratori		30%
			100%	

2. La quota relativa alla programmazione non trova applicazione per i progetti che non costituiscono investimenti e, in ogni caso, per i progetti di lavori di inferiore a € 100.000,00, in tal caso la relativa quota confluisce in quelle attribuite alle funzioni di RUP.

3. Qualora intere prestazioni vengano svolte esternamente all'Ente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella, in relazione alle sole prestazioni svolte effettivamente dai relativi incaricati.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 16

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. E' presupposto per l'attribuzione dell'incentivo, la redazione di progetti di forniture o servizi di importo pari o superiore a € 20.000,00, per i quali è richiesto il documento di progettazione di cui all'art.23 commi 4 e 5 del codice.

2. Per le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 è altresì richiesto a termine dell'art.21 comma 6 del codice l'inserimento del progetto nei documenti di programmazione dell'Ente.

Art. 17

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del codice viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

Art. 18

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del codice.

2. A termini dell'art. 113, comma 2 del codice, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato, da parte del responsabile del servizio interessato, il direttore dell'esecuzione.

Art. 19

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal codice è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Importo "dei servizi e forniture" a base di gara	Percentuale %
da € 20.000,00 alla soglia comunitaria (art.35 comma 1 lett. c) del "Codice")	2,00%
dalla soglia comunitaria (art.35 comma 1 lett. c) del "Codice") e fino a € 500.000,00	1,80%
da € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00	1,50%
➤ € 1.000.000,00	1,00%

Art. 20

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 19, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione (art.23 comma 15 del codice) ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.

Art. 21

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del "gruppo di lavoro"

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Fase	Prestazioni/incarichi	Percentuali %		
a)	Funzione di Responsabile del procedimento (RUP)	RUP	43%	70%
		Collaboratori		30%
b)	Programmazione della spesa	Referente unico	2%	70%
		Collaboratori		30%
c)	Attivazione, predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	Responsabile	5%	70%
		Collaboratori		30%
d)	Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione (per servizi e forniture sotto soglia comunitaria) e/o verifica di conformità (per servizi e forniture sopra soglia comunitaria)	Direttore dell'esecuzione	50%	70%
		Collaboratori		30%
			100%	

2. La quota relativa alla programmazione non trova applicazione per i progetti che non costituiscono investimenti e, in ogni caso, per i progetti di acquisto di beni e servizi di importo stimato inferiore a € 40.000,00, in tal caso la relativa quota confluisce in quelle attribuite alle funzioni di RUP.

3. Qualora intere prestazioni vengano svolte esternamente all'Ente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella, in relazione alle sole prestazioni svolte effettivamente dai relativi incaricati.

CAPO IV Norme comuni

Art. 22

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 23

Ricorso a dipendenti di altre amministrazioni

1. E' possibile istituire gruppi di lavoro che prevedono la partecipazione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. o di altri incarichi previsti dal codice. (es.cfr. art.102 comma 6, ultimi due periodi, del codice)

2. Nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni dell'amministrazione presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

3. I dipendenti che richiedessero all'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione per fare parte del gruppo di lavoro in questo Ente, secondo le norme sopra citate, dovranno essere autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

4. Resta nella responsabilità del dipendente comunicare all'amministrazione di appartenenza l'importo dell'incentivo percepito presso altri enti, in particolare di segnalare l'eventuale superamento della percentuale di cui all'art.32, comma 1 del regolamento.

Art. 24

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del codice.

Art. 25

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'**affidamento di lavori** si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento, interamente svolta dai dipendenti dell'Ente, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di **esecuzione lavori**, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di **servizi e forniture** si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento, interamente svolta dai dipendenti dell'Ente, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di **esecuzione dei contratti di servizi e di forniture**, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 25% del tempo contrattuale	5%
	Dal 26% al 50% del tempo contrattuale	25%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 25% del tempo contrattuale	5%
	Dal 26% al 50% del tempo contrattuale	25%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	50%

Art. 26

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile del servizio interessato, tiene conto:

- del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del responsabile del servizio interessato ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Art. 27

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 28

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta al responsabile dell'attività.

Art. 29

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 30

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'atto formale di validazione del progetto esecutivo;
- c) per le procedure di affidamento, con l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con il certificato di regolare esecuzione (per servizi e forniture sotto soglia comunitaria) e/o con la verifica di conformità (per servizi e forniture sopra soglia comunitaria);
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;
- g) per il collaudo amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione, con l'emissione del relativo certificato.

Art. 31

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio competente, su proposta del RUP (qualora diverso dal responsabile del servizio). E' effettuata comunque dal responsabile del servizio competente, anche per quelle funzioni incentivanti dallo stesso eseguite.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. Il responsabile del servizio, previa verifica positiva delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

4. La liquidazione del fondo per lavori, di cui all'art.15 avviene come segue:

- a)-per le fasi di cui alle lettere b), c) e d) della tabella di cui all'art.15, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva ed efficace di cui all'art.32 del codice;
 - b)-per le fasi di cui alle lettere a), e), f), g) e h), dopo l'approvazione del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione. Comunque entro il mese di gennaio successivo per le fasi già svolte.
5. La liquidazione del fondo per servizi e forniture, di cui all'art.21 avviene come segue:
- a)-per le fasi di cui alle lettere b) e c) della tabella di cui all'art.21, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva ed efficace di cui all'art.32 del codice;
 - b)-per le fasi di cui alle lettere a) e d), dopo l'approvazione della verifica di conformità e/o certificato di regolare esecuzione. Comunque entro il mese di gennaio successivo per le fasi già svolte.

6. Nel caso in cui vengono superati i limiti di incremento di costo e di esecuzione stabiliti, il responsabile del servizio dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art.25.

7. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal codice e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano con la dovuta diligenza i compiti assegnati sono esclusi, su segnalazione del RUP, dalla ripartizione del fondo dal responsabile del servizio.

8. In sede di liquidazione dovrà altresì essere verificato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 12 del codice.

Art. 32

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. In sede di liquidazione dell'incentivo, i dipendenti di altre amministrazioni, eventualmente facenti parte del gruppo di lavoro, dovranno dichiarare di non trovarsi nella condizione di cui al precedente comma.

3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, il dipendente potrà chiedere che il pagamento venga rinviato all'anno/anni successivi.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33

Modifiche e adeguamenti al regolamento

1. Fuori dal caso di cui al successivo comma, ogni intervento normativo incidente sul regolamento, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

2. Le disposizioni del regolamento che recano riferimenti alla normativa del codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 34

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il regolamento stabilisce unicamente l'entità dell'incentivo nonché i criteri di calcolo, ripartizione e liquidazione del compenso, mentre il diritto all'incentivo trova la sua fonte primaria nella disposizione normativa. (cfr. prima dall'art. 18 L. 109/1994 e s.m.i., poi dall'art. 93 commi 7, 7-bis e 7-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed ora dall'art. 113 del codice)

2. In ossequio a quanto sopra:

a) - per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice e fino alla data di adozione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

b) - per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del codice, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel regolamento al momento vigente, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto lavori e comunque per percentuali incentivanti non superiori a quelle previste dal presente regolamento.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il regolamento entrerà in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e quindi con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.